

Piano annuale degli interventi per la cultura 2025	
LR 16 maggio 2019, n. 17	artt. 22 - 24
BANDO biblioteche di ente locale in Comuni fino a 5.000 abitanti.	

Bando per la concessione di contributi per lo sviluppo dei servizi al cittadino, la promozione della lettura e del libro, il miglioramento dell'accessibilità e dell'inclusività sociale.

Azione B5 del Piano annuale degli interventi per la cultura 2025

Art. 1 - Finalità

Art. 2 - Stanziamento

Art. 3 - Definizioni

Art. 4 - Soggetti richiedenti e requisiti di ammissibilità

Art. 5 - Iniziative e requisiti di ammissibilità

Art. 6 - Modalità e termini di presentazione della domanda

Art. 7 - Motivi di esclusione

Art. 8 - Spese ammissibili

Art. 9 - Spese non ammissibili

Art. 10 - Avvio del procedimento e responsabile del procedimento

Art. 11 - Istruttoria e valutazione

Art. 12 - Criteri di valutazione e punteggi

Art. 13 - Graduatoria e concessione del contributo

Art. 14 - Entità del contributo

Art. 15 - Esecuzione, rendicontazione e controlli

Art. 16 - Revoca del contributo

Art. 17 - Obblighi di pubblicità

Art. 18 - Trattamento dei dati personali

Art. 1 - Finalità

Il bando stabilisce i termini e disciplina criteri e modalità per l'erogazione di contributi regionali per il sostegno dei servizi al cittadino, da intendersi qui come promozione della lettura e del libro da parte di biblioteche di ente locale in Comuni fino a 5.000 abitanti, in attuazione degli articoli n. 22 - 24 della L.R. n. 17/2019 e del Piano annuale degli interventi per la cultura 2025, approvato con DGR n. 186/2025.

Art. 2 - Stanziamento

1. La dotazione finanziaria per l'azione è pari a Euro 70.000,00.

Art. 3 - Definizioni

Ai fini del presente bando, si forniscono le seguenti definizioni:

- a) *Ente*: è il Comune veneto soggetto giuridico titolare di una biblioteca.
- b) *Biblioteca di ente locale*: è la biblioteca che appartiene a un Comune. Svolge, per tutti i cittadini, un servizio pubblico gratuito di prestito del proprio patrimonio librario e documentario e raccoglie e conserva le pubblicazioni prodotte in ambito locale; può avere anche finalità esclusivamente conservative del materiale posseduto.
- c) *Biblioteca riconosciuta*: è la biblioteca di ente locale cui è stato assegnato il riconoscimento regionale ai sensi dell'art. 23 della L.R. n. 17/2019. L'elenco delle biblioteche riconosciute è pubblicato nella sezione "Riconoscimento regionale MAB" del Portale Cultura Veneto.
- d) *Iniziativa*: comprende tutte le attività poste a contributo finalizzate al raggiungimento dell'obiettivo indicato dall'ente, definite entro i limiti di spesa di cui all'art. 5 comma b); l'iniziativa presentata può essere pertanto una porzione o una fase temporale di un piano di lavoro più ampio condotto dall'istituto.



Art. 4 - Soggetti richiedenti e requisiti di ammissibilità

1. Possono richiedere contributo:

- a) le biblioteche di ente locale riconosciute *pro tempore* per l'arco del triennio 2022 – 2024, il cui elenco aggiornato è consultabile nelle pagine internet del Portale Veneto Cultura (<https://www.culturaveneto.it>) e appartenenti a Comuni fino a 5.000 abitanti al 31.12.2024, che siano in possesso di un patrimonio librario di almeno 1.000 unità inventariate al 31.12.2024;
- b) se i richiedenti sono soggetti diversi dal Comune, che pure rimane l'ente titolare della biblioteca di ente locale, devono dichiarare di essere in possesso di delega formale ad agire in vece del Comune ai fini della presente domanda;
- c) i Comuni titolari di più biblioteche di ente locale possono presentare una sola istanza di contributo indipendentemente dal numero di biblioteche interessate; in ogni caso in ogni Comune potrà essere finanziata una sola domanda;
- d) le biblioteche di ente locale che rientrano in un altro bando regionale previsto dal Piano annuale degli interventi per la cultura 2025 possono presentare domanda anche per il presente bando, purché l'istanza del primo bando non riguardi la promozione del libro e della lettura.

2. I richiedenti devono dichiarare se hanno presentato domanda di contributo per la stessa iniziativa ai sensi di altre leggi regionali o statali.

Art. 5 – Iniziative e requisiti di ammissibilità

1. Le iniziative proposte dovranno rientrare in una delle seguenti fasce:

Fascia A: per un finanziamento pari a Euro 1.000,00.

Fascia B: per un finanziamento pari a Euro 2.000,00.

2. Sono ammissibili a contributo le iniziative che hanno i seguenti requisiti:

- a) iniziate non prima del 1° gennaio 2025 e ancora in svolgimento alla data di pubblicazione del bando nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto;
- b) impegno al cofinanziamento per un ammontare almeno pari al 20% delle spese ammesse al contributo dell'iniziativa, con fondi propri o di terzi, comunque provenienti da contributi non regionali. Il costo complessivo dell'iniziativa, presentata a contributo, pertanto, non potrà essere inferiore a Euro 1.250,00 per le iniziative di Fascia A e Euro 2.500,00 per le iniziative di Fascia B;
- c) realizzazione delle attività entro il 2025.

Art. 6 - Modalità e termini di presentazione della domanda

1. La domanda, redatta nella forma dell'autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, va presentata e inviata al protocollo *esclusivamente* compilando il modulo disponibile nella pagina:

<https://modulistica.regione.veneto.it/modulistica/Public/Pratiche>

Nella sezione Pratiche dedicata al cittadino scegliere la tipologia "Domanda di contributo Legge cultura (L.R. n. 17/2019)", quindi selezionare il "Bando biblioteche di ente locale in Comuni fino a 5.000 abitanti".

Il primo accesso alla piattaforma deve essere effettuato dal legale rappresentante tramite SPID o CIE.

2. Alla domanda va allegata (sempre tramite la piattaforma web) la seguente documentazione:

- SCHEDA DELL'INIZIATIVA (sul modello reso disponibile dall'Amministrazione regionale nella piattaforma);
- PIANO FINANZIARIO dell'iniziativa con indicazione delle uscite e delle entrate, comprensivo del contributo richiesto (sul modello reso disponibile dall'Amministrazione regionale nella piattaforma);

3. La domanda di contributo e i relativi allegati vanno trasmessi a pena di esclusione mediante la piattaforma entro questi termini:

apertura presentazione	chiusura presentazione
7 aprile 2025	ore 12 del 21 maggio 2025

4. La procedura applica le regole relative alla PEC stabilite dalla Giunta regionale, consultabili sul sito istituzionale della Regione del Veneto all'indirizzo:

<https://www.regione.veneto.it/web/affari-general/pec-regione-veneto>.

I contatti per informazioni o problematiche di natura esclusivamente tecnica/informatica relative alla piattaforma per la presentazione della domanda sono i seguenti:

Call center della Regione del Veneto



dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 17.00:

- numero verde 800-914708

- indirizzo email call.center@regione.veneto.it

Art. 7 - Motivi di esclusione

La domanda è esclusa in presenza di una delle seguenti condizioni:

- a) presentata da parte di soggetti diversi da quelli indicati all'art. 4 del bando;
- b) priva di uno dei requisiti di ammissibilità di cui all'art. 5;
- c) presentata non utilizzando l'apposita piattaforma;
- d) presentata oltre il termine;
- e) presentata ai sensi di altra legge regionale o di altro articolo della legge 17/2019.

Art. 8 - Spese ammissibili

Sono considerate ammissibili le spese di natura esclusivamente corrente che, in maniera chiara, diretta ed esclusiva sono riconducibili alla proposta culturale. A solo titolo esemplificativo si indicano alcune tipologie di costi:

- a) spese relative a studi, analisi e indagini propedeutici alle iniziative nella misura massima del 10% dell'importo complessivo dell'intervento;
- b) spese per il pagamento delle risorse professionali impiegate specificamente per l'iniziativa;
- c) spese per il personale dipendente dell'ente, anche a tempo determinato, impiegato specificamente per l'iniziativa sono ammissibili nella misura massima del 30% dell'importo complessivo dell'intervento, purché non superino l'ammontare di Euro 500,00 per le iniziative di Fascia A e Euro 1.000,00 per le iniziative di Fascia B;
- d) acquisto di materiali solo se strettamente funzionali all'iniziativa (per esempio, l'acquisto di materiali di consumo e documentario per consentire le attività di animazione della lettura con le scuole) e nella misura massima del 20% dell'importo complessivo delle spese ammesse;
- e) rimborsi spese (per esempio, vitto e alloggio; spese di viaggio; ecc.), se giustificate come indispensabili od obbligate per l'iniziativa presentata nella misura massima del 30% dell'importo complessivo dell'intervento;
- f) spese per l'IVA realmente e definitivamente sostenuta dall'attuatore e non recuperabile.

Art. 9 – Spese non ammissibili

Non sono considerate ammissibili ai fini del presente bando:

- a) spese d'investimento (quali per esempio l'acquisto di: strumentazione varia; impianti di climatizzazione; computer, stampanti, scanner, applicativi informatici compreso lo sviluppo di una APP; scaffalature, armadi, arredi, allestimenti, attrezzatura per esposizioni, attrezzature per l'innovazione tecnologica; mezzi di trasporto; libri, periodici, materiale multimediale, ecc. che, entrando nel patrimonio della biblioteca, assumono lo *status* di bene culturale ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D. Lgs. n. 42/2004); costruzione o manutenzione dei locali dell'istituto o dei depositi);
- b) spese per i diritti SIAE;
- c) spese per la gestione ordinaria degli istituti (canoni, utenze, cancelleria, ecc.);
- d) spese per trasloco, affitto locali;
- e) erogazioni liberali;
- f) erogazioni di contributi a soggetti terzi.

Art. 10 – Avvio del procedimento e responsabile del procedimento

1. Ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. n. 241/1990 vengono indicati gli elementi e i contenuti relativi all'avvio del procedimento.

Amministrazione competente: Regione del Veneto – Direzione Beni attività culturali e sport.

Oggetto del procedimento: Bando/Avviso la concessione di contributi a biblioteche di ente locale in Comuni fino a 5.000 abitanti per favorire lo sviluppo dei servizi ai cittadini, la promozione della lettura e del libro, il miglioramento dell'accessibilità e dell'inclusività sociale.



Responsabile del procedimento: dott.ssa Valentina Galan, direttore U.O. Beni e servizi culturali

Data: la procedura istruttoria sarà avviata a partire dal giorno successivo alla data di scadenza del presente bando e si concluderà entro il termine di 90 giorni.

Ufficio referente per la presa visione degli atti: Ufficio Cooperazione bibliotecaria – Tel. 041. 2792712.

2. Il presente articolo vale a tutti gli effetti quale “comunicazione di avvio del procedimento”, ai sensi dell’art. 8, comma 3, della L. n. 241/1990.

Art.11 – Istruttoria e valutazione

1. La struttura regionale competente verificherà l’ammissibilità delle domande, accertandone completezza e regolarità formale, nonché la presenza dei requisiti di cui agli artt. 4 e 5 del presente bando.

2. Un Nucleo di valutazione, nominato dal Direttore della Direzione Beni attività culturali e sport, valuterà le iniziative ammissibili sulla base dei criteri e indicatori di punteggio evidenziati nella tabella all’art. 12 di questo bando.

Art. 12 – Criteri di valutazione e punteggi

1. Il Nucleo di valutazione attribuirà i punteggi in base ai criteri di seguito elencati, definendo una graduatoria.

CRITERI DI VALUTAZIONE E PUNTEGGI (complessivamente massimo 40 punti)		
I) Qualità dell’iniziativa		
	Massimo	punti 10
	Minimo	punti 0
II) Accessibilità e inclusività sociale		
	Massimo	punti 5
	Minimo	punti 0
III) Partecipazione alla Maratona di lettura 2025 – Il Veneto Legge		
	Adesione	punti 4
	Non adesione	punti 0
IV) Adesione al Patto regionale per la lettura del Veneto o impegno ad aderirvi entro il 30.11.2025		
	Adesione	punti 4
	Non adesione	punti 0
V) Professionalità coinvolte		
	Massimo	punti 5
	Minimo	punti 0
VI) Prestiti interni o locali al 31.12.2024		
	Massimo	punti 4
	Minimo	punti 1
VII) Utenti attivi al 31.12.2024		
	Massimo	punti 4
	Minimo	punti 1



VIII) Orario medio di apertura settimanale al pubblico nel 2024		
	Massimo	punti 4
	Minimo	punti 1

Per il criterio I) si valuterà la qualità della proposta di promozione del libro e della lettura nel suo insieme.

Per il criterio II), se compatibile con le azioni previste nell'iniziativa, si valuterà il miglioramento del servizio all'utenza in termini di accessibilità e inclusività legato alle iniziative di promozione del libro e della lettura, con particolare riguardo alle iniziative che impiegano strumenti e azioni atte a eliminare le barriere senso percettive.

Per i criteri III) e IV) si assegneranno 4 punti a quella biblioteca che si impegna a partecipare alla Maratona di Lettura – Il Veneto Legge 2025 e al Patto regionale per la Lettura del Veneto entro il 30.11.2025.

Per il criterio V si valuterà il CV delle professionalità coinvolte.

Per i criteri VI), VII) e VIII), in base ai dati raccolti per ciascuna domanda, si suddivideranno le biblioteche in 4 fasce di merito e si assegneranno in modo automatico i punti relativi in corrispondenza alle diverse fasce.

2. Il punteggio massimo acquisibile da ciascuna iniziativa è pari a 40.

3. A parità di punteggio finale, l'ordine di graduatoria sarà determinato dall'applicazione successiva dei seguenti criteri di priorità:

1°) punteggio maggiore nell'ambito del criterio I) (qualità della iniziativa);

2°) punteggio maggiore nell'ambito del criterio II) (miglioramento nell'accessibilità e nell'inclusività sociale);

3°) presenza della dichiarazione di partecipazione alla Maratona di lettura 2025;

4°) presenza della dichiarazione di adesione Patto regionale per la Lettura del Veneto o di impegno ad aderirvi entro il 30.11.2025;

5°) punteggio maggiore nell'ambito del criterio V) (professionalità coinvolte);

6°) punteggio maggiore nell'ambito del criterio VI) (prestiti);

7°) punteggio maggiore nell'ambito del criterio VII) (utenti attivi);

8°) punteggio maggiore nell'ambito del criterio VIII) (orario);

9°) Comune con il minor numero di abitanti al 31.12.2024.

Art. 13 – Graduatoria e concessione del contributo

1. Il Direttore della Direzione competente, preso atto degli esiti istruttori e della valutazione del Nucleo, approva con proprio decreto la graduatoria delle iniziative ammesse a finanziamento con il contributo concesso, l'elenco delle iniziative ammesse ma non finanziate per esaurimento delle risorse disponibili, nonché l'elenco delle iniziative escluse con la relativa motivazione.

2. Le iniziative che non avranno ricevuto almeno quattro punti per la qualità (criterio I) non potranno essere finanziate.

3. Le risorse disponibili saranno assegnate con le modalità indicate all'articolo successivo fino al loro completo esaurimento.

4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di scorrere la graduatoria in caso disponibilità di ulteriori risorse derivanti da rinunce o altre sopravvenienze.

5. Gli enti beneficiari riceveranno formale notifica del contributo ed entro 10 giorni dovranno comunicare via PEC la sua accettazione, decorsi i quali si intende accettato.

Art. 14 - Entità del contributo

1. Il contributo regionale concesso per le iniziative in graduatoria, fino a esaurimento delle risorse disponibili è fisso e differenziato in due fasce:

Fascia A: euro 1.000,00 per iniziative con un costo complessivo di almeno euro 1.250,00
Fascia B: euro 2.000,00 per iniziative con un costo complessivo uguale o superiore a euro 2.500,00

2. Il contributo regionale copre fino all'80% del costo complessivo dell'iniziativa, riferito alle spese ammissibili. Il disavanzo rimane in carico al soggetto proponente e finanziato con fondi propri o terzi.

3. I soggetti proponenti sono tenuti a dichiarare eventuali altri contributi richiesti od ottenuti per la medesima iniziativa, ferma restando la non cumulabilità di finanziamenti regionali concessi per lo stesso intervento.



4. L'ultimo soggetto in posizione utile in graduatoria potrà eventualmente ricevere un contributo inferiore a quello corrispondente al punteggio ottenuto.

Art. 15 - Esecuzione, rendicontazione e controlli

1. Il soggetto beneficiario attua l'intervento ammesso a finanziamento regionale secondo le modalità, nelle tempistiche e con le spese dichiarate in sede di domanda.
2. Le variazioni dell'iniziativa ammessa a contributo devono essere previamente autorizzate dall'Ufficio regionale competente e per essere ammissibili non devono incidere sui requisiti di ammissibilità di cui agli articoli 4 e 5, né alterare sostanzialmente gli elementi valutati ai sensi dell'art. 12.
3. Il beneficiario è tenuto a comunicare l'eventuale variazione o la chiusura del regime Iva.
4. Gli interventi oggetto del contributo regionale dovranno essere **realizzati e rendicontati entro il 31.12.2025**.
5. La rendicontazione dovrà essere trasmessa utilizzando la modulistica predisposta a tale fine. Ciascun contributo sarà liquidato in un'unica soluzione, su presentazione della documentazione elencata:
 - a) relazione dettagliata dell'iniziativa realizzata;
 - b) prospetto riepilogativo delle spese sostenute;
 - c) prospetto riepilogativo delle entrate.
6. La rendicontazione dovrà riguardare tutte le spese preventivate ammesse a contributo; in caso di spese rendicontate in misura inferiore al 100% e fino al 30% delle spese ammesse, il contributo verrà ridotto proporzionalmente. Se sono rendicontate spese inferiori al 30% il contributo sarà revocato.
7. Ferma restando l'obbligatorietà di indicare gli estremi dei provvedimenti di impegno finanziario, in caso di impossibilità di indicare quelli di attestazione di liquidazione delle spese entro il 31.12.2025, dovrà esserne specificato il motivo.
8. Il beneficiario, anche in corso d'opera, potrà essere soggetto a verifiche e/o attività di monitoraggio da parte della Regione (ai sensi dell'art. 71 del DPR n. 445/2000).

Art. 16 - Revoca del contributo

Il contributo è revocato o decade nei seguenti casi:

- a) rinuncia del beneficiario;
- b) mancata realizzazione dell'iniziativa;
- c) spesa rendicontata inferiore al 30% delle spese ammesse;
- d) presentazione di dichiarazioni mendaci a esito dei controlli previsti dall'art. 15, comma 8.

Art. 17 - Obblighi di pubblicità

1. I beneficiari dovranno evidenziare in tutto il materiale promozionale e pubblicitario che l'intervento è stato realizzato con il contributo regionale, qualunque siano i mezzi e i supporti usati (giornali, radio, targhe, messaggi pubblicitari, siti internet, social, manifesti, volantini, inviti e altro). I beneficiari riceveranno indicazioni su forme e modalità nella lettera di concessione del finanziamento.
2. La Regione potrà utilizzare il materiale promozionale prodotto per finalità istituzionali.

Art. 18 - Trattamento dei dati personali

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'informativa, ex art. 13 del Regolamento 2016/679/UE - GDPR, relativa al trattamento dei dati personali nell'ambito del presente procedimento, è pubblicata nel sito istituzionale della Regione del Veneto nella sezione dedicata al presente Bando.

Contatti per informazioni sui contenuti del bando:

Direzione Beni attività culturali e sport

U.O Beni e servizi culturali

Ufficio Cooperazione Bibliotecaria

Tel. 041/2792712

Mail: cooperazione.bibliotecaria@regione.veneto.it

